



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: **FEDERICA**

Cognome: **CRISTANI**

Indirizzo e-mail: federica.cristani@univr.it

Indirizzo: **Dipartimento di Scienze Giuridiche – via C. Montanari, 9 – 37122 Verona**

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: **NECESSITY IN INTERNATIONAL INVESTMENT LAW**

Ciclo di dottorato e anno di inizio: **XXIV ciclo - 2009**

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi di Verona

Tutor della tesi di dottorato: **Prof. Enrico Milano**

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009):
dicembre 2011

Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):

Oggetto della presente tesi di dottorato é l'analisi del concetto di "necessità" come applicato nel diritto internazionale degli investimenti.

In via preliminare, occorre verificare se esista una definizione condivisa di “necessità” a livello di diritto internazionale generale. Con la nascita delle Nazioni Unite nel 1945 e la definitiva affermazione del divieto dell’uso della forza nelle relazioni interstatali, lo stato di necessità assume rilievo come causa escludente l’illiceità, e in questi termini viene codificato nell’articolo 25 dell’“Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” adottato dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (CDI) nel 2001 (Articoli della CDI).

La Corte Internazionale di Giustizia (e in generale la prassi internazionale) ha riconosciuto che questo articolo riflette la regola di diritto internazionale consuetudinario sullo stato di necessità.

Lo stato di necessità viene invocato e applicato in diversi settori del diritto internazionale, quali il diritto del commercio internazionale, il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dell’ambiente. Di particolare interesse sono le interazioni che si creano tra la norma consuetudinaria relativa allo stato di necessità e i diversi tipi di clausole di emergenza che si ritrovano nei trattati internazionali. Queste ultime, infatti, permettono agli Stati di derogare ai propri obblighi convenzionali in determinate circostanze. In questo senso, la necessità opera come norma primaria, dal momento che la condotta dello Stato è lecita nei limiti in cui vengono rispettati i requisiti stabiliti dalla clausola di necessità. Solo nel caso in cui la clausola di necessità non possa essere applicata e vi sia una violazione di obblighi internazionali, si può applicare l’art. 25 degli Articoli della CDI.

Un settore particolare in cui lo stato di necessità ha suscitato problemi interpretativi é il diritto internazionale degli investimenti, diritto che si caratterizza per una generale frammentazione, sia a livello di disciplina, che di decisioni arbitrali. Questa frammentazione sembra emergere in modo particolare quando si verifica l’applicazione della difesa di “necessità” come esimente per un comportamento dello Stato non conforme ai propri obblighi internazionali.

A questo riguardo, la lettura dei casi arbitrali istituiti contro l’Argentina consente di mettere in luce i punti fondamentali della questione. In molti casi già decisi nel quadro del sistema di soluzione delle controversie dell’*International Centre for Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States* (ICSID) e delle regole arbitrali dell’ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), l’Argentina ha infatti invocato lo stato di necessità per escludere la sua responsabilità per le presunte violazioni del Trattato bilaterale di investimenti (*Bilateral Investment Treaty – BIT*) applicabile. L’Argentina richiamava sia la clausola di emergenza contenuta nell’art. XI del BIT Argentina-USA (in base al quale, per la parte che qui interessa, “this Treaty shall not preclude the application by either Party of measures necessary for the maintenance of public order, the fulfillment of its obligations with respect to (...) the protection of its own essential security interests”), sia l’art. 25 degli Articoli della CDI. I tribunali arbitrali chiamati a decidere sulla corretta applicazione delle norme nei casi di specie sono giunti a decisioni discordanti. Alcuni hanno infatti escluso l’applicazione dell’esimente della necessità (basandosi per lo più sull’art. 25 degli Articoli della CDI), altri sono invece giunti a conclusioni opposte (applicando in modo pressochè esclusivo l’art. XI del BIT). Tuttavia, partendo da una riflessione generale sul rapporto tra norme primarie e norme secondarie nel diritto internazionale generale, sembra possibile trovare una soluzione interpretativa che riesca a tener conto della specifica natura e funzione delle previsioni normative coinvolte. In

particolare, occorre considerare le clausole di emergenza contenute nei trattati come norme primarie del diritto internazionale, distinte dalla difesa della necessità di diritto consuetudinario (qualificabile come norma secondaria, secondo l'impostazione del Prof. Roberto Ago, seguita poi dal Prof. James Crawford). In tal modo, si giustifica l'approccio che privilegia l'applicazione delle clausole di emergenza nel caso concreto, rendendo così lecita l'azione dello Stato alla luce degli obblighi derivanti dal trattato internazionale (nel caso dell'Argentina, in particolare, del BIT applicabile), senza dover ricorrere alla difesa della necessità *ex art. 25* degli Articoli della CDI.